



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO **Provincia di Reggio Emilia**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 57 del 20 Maggio 2021

**OGGETTO: PRIMO AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE 2021/2023**

L'anno 2021 il giorno venti del mese Maggio alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PAOLO FUCCIO	SINDACO	S
GIUSEPPE BORRI	VICE SINDACO	S
LUISA FERRARI	ASSESSORE	S
ROSAMARIA D'URZO	ASSESSORE	S
MATTEO PANARI	ASSESSORE	S

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: PRIMO AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE 2021/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminate le disposizioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in base alle quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Considerato che così come disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

- n. 16 del 16 febbraio 2017 ad oggetto "Programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2017/2019, rideterminazione della dotazione organica e integrazione al regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi"
- n. 48 del 27 aprile 2017 ad oggetto "Modifica alla programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2017/2019 e conferma della dotazione organica";
- n. 92 del 8 agosto 2017 ad oggetto "Seconda modifica al piano triennale 2017/2019 dei fabbisogni di personale e approvazione dotazione organica";
- n. 24 del 7 febbraio 2018 ad oggetto "Approvazione piano triennale 2018/2020 dei fabbisogni di personale dell'ente e approvazione dotazione organica";
- n. 111 del 8 agosto 2018 ad oggetto "Modifica al piano triennale 2018/2020 dei fabbisogni di personale dell'ente e approvazione dotazione organica";
- n. 27 del 7 febbraio 2019 ad oggetto "Approvazione piano triennale 2019/2021 dei fabbisogni di personale dell'ente e approvazione dotazione organica";
- n. 76 del 22 maggio 2019 ad oggetto "Approvazione modifiche al piano triennale 2019/2021 dei fabbisogni di personale dell'ente e approvazione dotazione organica";
- n. 105 del 9 settembre 2019 ad oggetto "Approvazione modifiche al piano triennale 2020/2022 dei fabbisogni di personale dell'ente e approvazione dotazione organica" e ss.mm.i..;
- n. 87 del 6 agosto 2020 ad oggetto: "Aggiornamento del piano del fabbisogno del personale dell'ente per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di giunta comunale n. 105 del 09 settembre 2019";
- n. 115 del 22 ottobre 2020 ad oggetto: "Ulteriore aggiornamento al piano del fabbisogno del personale dell'ente per il triennio 2020-2022".

Vista la Legge n. 296/2006 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" e in particolare l'art. 1, comma 557 e seguenti, tuttora in vigore, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, ove si impone un obbligo di contenimento della spesa di personale degli Enti locali;

Ricordato che il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*" convertito in legge n. 114 del 11 agosto 2014 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo il comma 3 dell'art. 4 D.L. 78/2015), ha introdotto importanti modifiche ai vincoli ed alle capacità assunzionali degli Enti Locali, in particolare le seguenti:

- l'art. 3 comma 5 ha elevato la capacità assunzionale a tempo indeterminato degli Enti Locali soggetti al patto di stabilità stabilendo che "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.. E' altresì consentito l'utilizzo dei*

residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente; la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018".

Contestualmente si stabilisce la possibilità di cumulo, a decorrere dal 2014, delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, confermando le interpretazioni espresse nel tempo dalla Corte di Conti (es. con deliberazione 52/2010 delle Sezioni Riunite o deliberazione n. 167/2011 Sezione regionale di controllo per la Lombardia) e dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolare del 6 maggio 2011; il medesimo articolo ha inoltre confermato la vigenza dell'obbligo di contenimento e di riduzione della spesa previsto dall'art. 1 comma 557, 557-bis e 557-ter della Legge 296/2006. Infine, ha abrogato l'art. 76 comma 7 del DL. 112/2008, cioè la disposizione che vietava le assunzioni a qualunque titolo agli Enti in cui il rapporto tra spesa di personale (inclusando tutte le sue componenti) e la spesa corrente era pari o superiore al 50%;

- l'art. 3 comma 5bis ha modificato la base di riferimento per la determinazione del tetto di spesa del personale, introducendo il comma 557 quater all'art. 1 della Legge 296/2006 che prevede *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*. Pertanto, a seguito della sopra citata modifica, ai fini del rispetto del tetto di spesa del personale, dal corrente anno e per gli anni successivi, si deve fare riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 e non all'anno precedente;

- l'art. 3 comma 5ter ha esteso agli Enti Locali soggetti al patto di stabilità i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dettati per le Amministrazioni statali per le quali le nuove procedure concorsuali sono subordinate, previa verifica dell'avvenuta immissione in servizio nella stessa Amministrazione, di tutti i vincitori di concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato e dell'assenza, nella stessa Amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a decorrere dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

- l'art. 3 comma 6 ha confermato che i limiti alle assunzioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;

- l'art. 11 comma 4bis ha introdotto un nuovo periodo all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo che *"le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*; si tratta della limitazione prevista per la spesa per le assunzioni a tempo determinato che, sino all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 114/2014, non poteva superare il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato;

Visto altresì il comma 3 dell'art. 4 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 che così recita: *"All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente"*;

Vista la successiva legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), in particolare i seguenti commi:

- comma 228 *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite*

di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;

- comma 234 *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilità.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*
- comma 723 lettera e) *“In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza... l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- comma 762 *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”.*

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 234 della Legge 208/2015, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con provvedimento di cui al prot. 37870 del 18 luglio 2016 ha comunicato il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per gli Enti appartenenti alla Regione Emilia Romagna;

Visto l'art. 16 comma 1 del D.L. 113/2016 convertito con Legge 7 agosto 2016, n. 160 e pubblicata in G.U. il 20 agosto 2016, il quale abroga la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;

Viste:

- le disposizioni normative innovative del D.lgs. n.75/2017, di attuazione della delega contenuta nella Legge 124/2015, entrato in vigore in data 22 giugno 2017, che ha modificato ed integrato il D.lgs. 165/01 nella parte relativa alla programmazione del fabbisogno (in particolare l'art. 6 e art. 6ter);
- le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui al suddetto art. 6 ter, approvate in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute e pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 27 luglio 2018;

Dato atto che suddette linee di indirizzo sono vincolanti per le sole Amministrazioni statali, in quanto per le Amministrazioni locali e regionali dettano indicazioni di principio;

Viste altresì le disposizioni normative in materia di assunzione di personale, introdotte dal D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 così come convertito in legge, con modificazioni dall' [art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2019, n. 26](#), in particolare l'art. 14 bis;

Considerato che il Piano triennale dei fabbisogni deve presentare le seguenti caratteristiche:

- essere coerente con gli strumenti di programmazione generale dell'Ente;
- svilupparsi in prospettiva triennale ed essere adottato annualmente nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo delle performance;
- orientato ad un punto di vista strategico all'individuazione degli obiettivi dell'Ente, all'efficienza, economicità e qualità dei servizi al cittadino;

Richiamato il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00043) (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2019)* - Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2019 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151);" ed in particolare nell'art. 33 comma 2 che così recita: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia, di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visto che nel sistema delineato dall'art. 33 comma 2 del D.L.34/2019 la c.d. "neutralità della mobilità" non può essere considerata come tale ma viene ricondotta all'interno delle nuove capacità assuzionali legate alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale misurata attraverso i valori soglia , differenziali per fascia demografica;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il piano triennale 2021 e 2023 del fabbisogno del personale del Comune di San Martino in Rio;

Considerato che da un'analisi più approfondita sulle risorse umane attualmente in servizio presso l'Ente e le necessità riorganizzative dei settori-uffici si ritiene di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 come segue:

- Sostituzione della dipendente E.C. assunta in qualità di Istruttore tecnico di cat. C che sarà trasferita mediante mobilità fra Enti ad altra Amministrazione Locale a decorrere dal 1 dicembre 2020, mediante concorso pubblico (procedura conclusa).
- Sostituzione del pensionamento della Sig.ra G.R. inquadrata con il profilo di Istruttore Amministrativo contabile di cat. C mediante procedura concorsuale.
- Sostituzione dell'esecutore tecnico specializzato di cat. B (L.S.) mediante assunzione attraverso il centro per l'impiego.
- Assunzione mediante scorrimento di graduatoria di un Istruttore Direttivo Tecnico di cat. D da assegnare al 2° settore "Assetto del territorio";

Richiamate:

la determinazione dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 78 del 10/02/2021 con la quale è stato dato atto delle dimissioni presentate dalla dipendente N.V. per collocamento a riposo per maturazione dei requisiti di pensione:

- la determinazione dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 237 del 29/04/2021 con la quale si è conclusa la procedura esplorativa per il ricevimento di candidature finalizzate al conferimento di un incarico di alta specializzazione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 267/00 di istruttore direttivo amministrativo contabile - responsabile del 1° settore affari generali e finanziari di cat. D.

Ricordato che presso l'Ente ha cessato l'incarico a tempo determinato conferito ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. 267/00 Funzionario tecnico Responsabile del Settore "Assetto del Territorio" di cat. D per il quale si prevede di pubblicare un nuovo avviso per la ricerca del medesimo profilo;

Visto il prospetto redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente allegato (Allegato A) alla presente deliberazione che dimostrano che il Comune di San Martino in Rio in base alla fascia demografica d'appartenenza (n. 8.227 abitanti al 31/12/2020) presenta una percentuale d'incidenza delle spese di personale sulla media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (dato riferito agli ultimi tre rendiconti approvati al netto dell'FCDE) pari al 18,89% calcolando solo i dati del Comune di San Martino in Rio e del 21,98% tenuto conto anche dei dati dell'Unione Comuni Pianura Reggiana per la quota di competenza, inferiore in entrambi i casi ai valori soglia del 26,9% collocandosi tra gli enti virtuosi;

Atteso che, con riferimento alle facoltà assunzionali a tempo determinato e alla possibilità di ricorso ad altre forme di lavoro flessibile:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, essendo l'Ente in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 (come in precedenza attestato), deve essere rispettato il limite del 100% della spesa sostenuta, per le stesse finalità nel 2009 o nel triennio 2007/2009 nel caso non vi fossero spese nel 2009;
- l'art. 16 comma 1 del D.L. 113/2016 convertito con Legge 7 agosto 2016, n° 160 e pubblicata in G.U. il 20 agosto 2016, il quale abroga la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 c comma 1-quater che ha escluso dal limite di spesa del personale a tempo determinato, ex art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 le assunzioni ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/00;
- questa Amministrazione con deliberazione di G.C. n°53 del 17 maggio 2012 nel triennio indicato ha sostenuto una spesa di personale a tempo determinato pari ad € 85.897,00, al netto degli incarichi di cui all'art. 110 D.Lgs. 267/00;

Dato atto che le forme di lavoro flessibile nell'Ente attivate nell'anno 2021 sono:

- un contratto di somministrazione di lavoro (un lavoratore part time 24 ore settimanali) cat. C importo tabellare annuale € 14.692,00);
- un contratto di somministrazione di lavoro (un lavoratore full time di categoria B per un periodo di 8 mesi importo tabellare 13.525,55);

Ricordato che presso l'Ente in applicazione dei piani dei fabbisogni approvati negli anni precedenti è stato conferito un incarico ai sensi dell'art 90 Staff del Sindaco con scadenza in 30/06/2021 per il quale si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso per conferire l'incarico di collaboratore Staff del Sindaco (tabellare annuo 22.039,41);

Dato atto che la programmazione del fabbisogno del personale tempo determinato, citata nei due paragrafi che precedono, ammonta ad un importo complessivo presunto di € 50.256,96 per retribuzioni e, pertanto, rientrante nel tetto di spesa sopra indicato, pari a € 85.897,00, al netto degli incarichi di cui all'art. 110 D.Lgs 267/00;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio comunale n° 81 del 6 novembre 2008 e n° 79 del 22 dicembre 2009 con le quali sono state trasferite al Servizio Personale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative al personale e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti di propria competenza;

Confermate inoltre le esigenze straordinarie ed eccezionali, in presenza delle quali sarà possibile attivare assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/01 e del D.Lgs. n. 81/15 (secondo le forme flessibili consentite alle Amministrazioni pubbliche) o comandi, nel rispetto dei tetti di spesa di personale sopra indicati (complessivo e del tempo determinato) e delle risorse di bilancio:

- 1) eventuali esigenze di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, al fine di evitare il verificarsi di disservizi o interruzioni di servizio;
- 2) eventuali sostituzioni di personale incaricato, per effetto di un precedente piano assunzionale, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267, in caso di risoluzione anticipata rispetto alla scadenza naturale (fine mandato);
- 3) eventuali esigenze di supporto temporaneo ai settori dell'Amministrazione, al fine di affiancare il personale di ruolo nella gestione di progetti o fasi di progetto ritenuti prioritari e strategici o picchi di attività non fronteggiabili con il solo personale di ruolo, da attivare a parità di risorse destinate alle spese del personale dell'Ente;

Dato atto che:

- l'adozione del presente provvedimento sarà oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali;
- provvedimento, se ed in quanto esecutivo, costituisce atto di indirizzo per i Responsabili ai fini di procedere, con i loro successivi atti di carattere gestionale, alla copertura dei posti vacanti mediante le procedure indicate, fermi restando i vincoli legislativi;
- il presente piano delle assunzioni viene annualmente ridefinito dalla Giunta per trovare coerenza con il bilancio di previsione e con il P.E.G., fatte salve eventuali e successive modifiche che possono intervenire anche in corso dell'anno stesso;

Vista la documentazione elaborata dal Settore economico-Finanziario dell'Ente sul rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 11, comma 4-ter, del D.L. n. 90/2014, come da tabella allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B);

Richiamate le disposizioni:

- dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale prescrive che - a decorrere dall'anno 2002 - gli organi di revisione contabile accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa complessiva;
- dell'art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 che attribuisce all'organo di

- revisione il controllo e conseguente certificazione del rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni inserite nel medesimo articolo 3, afferenti gli obblighi di contenimento delle spese di personale nonché i presupposti e le limitazioni per procedere ad assunzioni;
- del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 e del DPCM attuativo del 17/3/2020, l'Organo di Revisione è chiamato ad asseverare il "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio";

Visto il parere favorevole rilasciato in merito dal Revisore dei Conti con verbale n. 12 del 20/05/2021, prot. n. 4303 del 20/05/2021, redatto sulla scorta della documentazione prodotta e sull'analisi dei contenuti del presente atto, comprendente altresì l'asseverazione degli equilibri di bilancio pluriennali, allegato C al presente atto;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, sulla regolarità tecnica dalla Responsabile del Servizio Personale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana e della Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che Comune di San Martino in Rio, in base alla fascia demografica d'appartenenza prevista dal DPCM 17/03/2020 rientra nella prima fascia e precisamente ha una percentuale d'incidenza delle spese di personale sulla media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (rendiconti approvati al netto dell'FCDE) inferiore al valore soglia del 26.9% e si colloca tra gli Enti virtuosi come risulta dalla attestazione elaborata dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria, allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare per le motivazioni richiamate in premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il seguente piano triennale di fabbisogno del personale 2021/2023 per i servizi comunali:

Profilo professionale	Tipologia assunzione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Istruttore direttivo tecnico Di cat. D Utilizzo capacità assunzionale	A tempo indeterminato (tabellare € 23.980,09) previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria mediante scorrimento di graduatoria.	N° 1 unità		
Funzionario tecnico Responsabile del Settore "Assetto del Territorio" di cat. D	Incarico a tempo determinato ex art 110 d.lgs.267/00.	N° 1 unità		
collaboratore Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco cat. C	Incarico ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/00 TUEL			
Esecutore tecnico	A tempo indeterminato (tabellare 19.536,91)	1	np	np

specializzato di cat. B1	previo esperimento delle procedure di legge. Mediante avvio dal Centro per l'Impiego			
Istruttore amministrativo cat. C	A tempo indeterminato (tabellare € 22.039,41) previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria mediante mobilità e/o procedura concorsuale.	1 unità	np	np
Istruttore Tecnico di cat. C Procedura conclusa	A tempo indeterminato (tabellare € 22.039,41) previo esperimento delle procedure di legge Mediante mobilità e/o procedura concorsuale.	1 unità	np	np
Responsabile del Settore Affari generali e finanziari cat. D Procedura conclusa	Incarico a tempo determinato ex art 110 d.lgs.267/00.	n. 1 unità		
Profili amministrativi e/o tecnici categoria C e D	Copertura di eventuali cessazioni mediante scorrimento di graduatorie e/o assunzione dall'esterno con procedure selettive o mobilità fra Enti previo esperimento delle procedura di mobilità di legge ai sensi dell'art 34 bis del d.lgs165/01	Copertura di eventuali cessazioni mediante scorrimento di graduatorie e/o assunzione dall'esterno con procedure selettive o mobilità fra Enti previo esperimento delle procedura di mobilità di legge ai sensi dell'art 34 bis del d.lgs165/01	Copertura di eventuali cessazioni mediante scorrimento di graduatorie e/o assunzione dall'esterno con procedure selettive o mobilità fra Enti previo esperimento delle procedura di mobilità di legge ai sensi dell'art 34 bis del d.lgs165/01	Copertura di eventuali cessazioni mediante scorrimento di graduatorie e/o assunzione dall'esterno con procedure selettive o mobilità fra Enti previo esperimento delle procedura di mobilità di legge ai sensi dell'art 34 bis del d.lgs165/01

dando atto che il piano triennale delle assunzioni 2021-2023 sopra riportato non prevede una maggiore spesa di personale, ma la sostituzione del personale che ha cessato e cesserà il rapporto di lavoro ;

3)Di dare atto del rispetto dei vincoli di spesa di cui all'art. 1 comma 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 come tabella sopra riportata ed elaborata del Settore Finanziario allegata al presente atto sotto la lettera "B";

4)Di dare atto che il suddetto piano triennale potrà subire modificazioni o integrazioni per ulteriori o diverse esigenze di personale che richiederanno l'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni 2021-2023;

5)Di dare atto ai Responsabili dell'Ente e all'Ufficio personale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana di dare esecuzione al predetto piano del fabbisogno di personale dell'Ente.

6)Di dare atto che il piano triennale 2021/2023 rispetta i vincoli finanziari previsti dalle disposizioni normative vigenti e dalla linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale e che si utilizza la capacità assunzione per euro 23.980,09 per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico di cat. D così come risulta dal prospetto predisposto dal Responsabile Finanziario allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "D";

7) Di approvare le esigenze straordinarie ed eccezionali, in presenza delle quali sarà possibile attivare assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/01 e del D.Lgs. n. 81/15 (secondo le forme flessibili anche mediante personale somministrato consentite alle Amministrazioni pubbliche) o comandi, nel rispetto dei tetti di spesa di personale sopra indicati (complessivo e del tempo determinato) e delle risorse di bilancio, come segue:

- 1) eventuali esigenze di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, al fine di evitare il verificarsi di disservizi o interruzioni di servizio;
- 2) eventuali sostituzioni di personale incaricato, per effetto di un precedente piano assunzionale, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267, in caso di risoluzione anticipata rispetto alla scadenza naturale (fine mandato);
- 3) eventuali esigenze di supporto temporaneo ai settori dell'Amministrazione, al fine di affiancare il personale di ruolo nella gestione di progetti o fasi di progetto ritenuti prioritari e strategici o picchi di attività non fronteggiabili con il solo personale di ruolo, da attivare a parità di risorse destinate alle spese del personale dell'Ente;

Indi, con separata e successiva votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'avvio delle procedure di copertura dei posti.

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE
DELL'UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
Dr.ssa Barbara Meglioli

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Roberta Tagliagambe

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PAOLO FUCCIO

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA